

N. 04015/2012 REG.PROV.CAU.

N. 06655/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 6655/2012 RG, proposto dalla Fondazione *Alleanza Nazionale*, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cataudella, Giovanni Doria ed Alberto Gamberini, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci n. 36,

*contro*

Rita Marino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Consolo, con domicilio eletto in Roma, via C. Monteverdi n. 16 e

*nei confronti di*

la Prefettura - UTG di Roma in persona del Prefetto *pro tempore* ed il Ministero dell'interno, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, sez. I – ter, n. 2669/2012, resa tra le parti e concernente l'iscrizione della Fondazione *Alleanza Nazionale* nel registro delle persone giuridiche, con contestuale approvazione del relativo statuto;

Visto l'art. 62 c.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del 5 ottobre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Cataudella, Doria, Gamberini, Passarò (su delega di Consolo) e l'Avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto che, ad un primo esame, non appare sussistente alcun serio ed attuale danno che discenda di per sé ed in via diretta dal provvedimento impugnato in primo grado, anzitutto perché il riconoscimento della Fondazione appellante è avvenuta allo stato degli atti e senza pregiudizio del controllo prefettizio sull'eventuale *mala gestio* futura di essa;

Ritenuto inoltre che, a tutto concedere, il decreto prefettizio, ben lungi dal limitare ogni possibilità di tutela in capo all'odierno appellante — pure per le eventuali pretese patrimoniali che egli possa vantare verso l'Associazione in liquidazione—, è stato emanato al dichiarato fine d'evitare ogni dispersione o depauperamento del patrimonio della Fondazione appellante;

Ritenuto altresì che il lamentato danno a più forte ragione s'appalesa non rilevante giacché, in base all'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 30 luglio 2012 e resa sulla causa civile n. 18307 del 2012, prosegue quel giudizio tra tutte le parti, compreso l'odierno appellato e diverse dalla Fondazione appellante e dai commissari liquidatori dell'Associazione Alleanza Nazionale — tra i quali, invece, è intercorso un accordo transattivo e che hanno dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione di detta causa—, relativamente all'impugnazione della delibera con cui il Congresso nazionale in data 22 marzo 2009 dispose, tra l'altro, la “trasformazione” (*recte*, lo scioglimento e la

messa in liquidazione) della predetta Associazione in (*recte*, la costituzione dell'omonima) Fondazione entro il 2011;

Considerato a tal riguardo che, per fugare ogni residuo dubbio sull'attualità del danno lamentato in primo grado, può il Collegio invocare il principio (arg. ex Cass., sez. un., 26 febbraio 2004 n. 3892) per cui ogni controversia circa la validità o l'efficacia dell'atto costitutivo di una fondazione rientra, anche dopo che sia intervenuto il decreto prefettizio d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nella giurisdizione dell'AGO atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura di tal provvedimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo, fermo restando che il Tribunale di Roma ha, con la citata ordinanza, respinto la domanda cautelare sul punto proposta dalla parte odierna appellata;

Considerato ancora che, quanto al prescritto *fumus*, rettamente detta Fondazione esclude la necessità d'attendere la conclusione della procedura liquidatoria prima della sua costituzione in quanto, in disparte il termine all'uopo previsto dal fondatore ed in scadenza entro l'anno 2011 senza la prefissione di condizioni di tal fatta, non sembra corretto l'assunto dell'incertezza del patrimonio di dotazione, essendo questo basato sull'omonimo fondo di € 10 mln., riconosciuto dall'atto d'obbligo intercorso tra l'appellante stessa ed i Commissari liquidatori;

Considerato inoltre che detto accordo transattivo era sì condizionato sospensivamente, ma in base ad un complesso programma di reciproche obbligazioni transattive, tra cui anche, ma non solo, la rinuncia alla lite civile tra tali soggetti (peraltro tempestivamente intervenuta) ed autorizzata dal Presidente del Tribunale il 18 aprile 2012, onde il decreto prefettizio rettamente ha reputato opportuno statuire *rebus sic stantibus* l'impugnata iscrizione;

Considerato pure che il giudizio di congruità sul patrimonio della Fondazione, pur se in forma succinta, è stato svolto dal Prefetto in relazione al citato Fondo iniziale di dotazione, nonché ai saldi provvisori di liquidazione, dati, tutti questi, che non solo escludono ogni irragionevolezza o arbitrio nella valutazione tecnica del riconoscimento,

ma neppure escludono l'insufficienza del Fondo stesso per il raggiungimento dei fini istituzionali, il quale è una frazione non piccola, ma certo assai minoritaria della consistenza patrimoniale stimata dell'Associazione in liquidazione;

Considerato infine che non vale discettare, quanto alla consistenza di detto Fondo, se esso sia, o no, costituito solo o in qual parte da erogazioni pubbliche, su cui anche terzi potrebbero vantare diritti, giacché la Fondazione s'è comunque accollata tutti gli oneri della liquidazione dell'Associazione e, dunque, sul residuo patrimonio diverso dal Fondo stesso, oltre che negli ovvi limiti dell'ammissione al passivo, costoro potranno agevolmente rivalersi;

Considerato, infine e quanto alle spese della presente fase cautelare, la complessità della questione ne suggerisce l'integrale compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) accoglie l'appello (ricorso n. 6655/2012 RG) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2012, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)